Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2024/0061(COD)

31.3.2025

EMENDAMENTI
910 - 1208

Progetto di relazione
Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy
(PE771.828v01-00)

Istituzione del programma per l'industria europea della difesa e di un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

Proposta di regolamento
(COM(2024)0150 – C9-0056/2024 – 2024/0061(COD))

Emendamento 910
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.	1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto ***e comprendono disposizioni per procedure semplificate e razionalizzate di domanda, comunicazione e valutazione dei progetti dell'EDIP*. .**

Or. en

Emendamento 911
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il programma presta particolare attenzione all'equilibrio geografico e promuove un'ampia copertura geografica delle azioni collaborative.
	Inoltre le azioni sostenute dal programma contribuiscono a ridurre le carenze in termini di capacità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 912
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, la Commissione istituisce programmi di lavoro specifici.

Or. en

Emendamento 913
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti ***di esecuzione***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui*** all'articolo ***58, paragrafo 3***.	2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti ***delegati conformemente*** all'articolo ***59 bis***.

Or. en

Emendamento 914
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di garantire la responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti

nell'attuazione del programma e pubblica una relazione annuale sull'attuazione del programma accessibile al pubblico.

La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e sul contributo ai parametri di riferimento di cui all'articolo 2 bis.

La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a) le spese complessive del programma ripartite per tipo di azioni;

b) una panoramica del contributo del programma ai pertinenti parametri di riferimento di cui all'articolo 2 bis;

c) un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti sostenuti.

La Commissione pubblica sul proprio sito web l'elenco dei beneficiari di ciascuna delle azioni sostenute dal programma, con una valutazione della loro conformità alle norme etiche, ambientali e di sicurezza dell'UE.

Or. en

Emendamento 915
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. 2 bis. Il programma di lavoro comprende in particolare:
	a) l'importo complessivo del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all'articolo 11;
	b) per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il numero massimo di

soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 10;

c) la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati;

d) i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 916
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, le seguenti azioni sono adottate mediante un atto delegato:
	a) la realizzazione dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4;
	b) l'istituzione o il respingimento di una SEAP a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, o in caso di modifica sostanziale del suo statuto;
	c) se l'azione prevista è di natura strategica e richiede finanziamenti dell'Unione dopo il 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 917

Tom Berendsen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione istituisce una piattaforma di partecipazione delle PMI che fornisce loro informazioni al fine di garantire un coinvolgimento efficace e tempestivo nei progetti e opportunità di partecipazione nella catena di approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave.

Or. en

(Motivazione aggiunta anche come emendamento dei visti e considerando.)

Motivazione

L'accesso alle informazioni sulle potenziali opportunità di integrazione nella catena di approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave è fondamentale per le piccole e medie imprese (PMI). Al fine di garantire un coinvolgimento efficace e tempestivo delle PMI nei progetti, la Commissione istituisce una piattaforma per la partecipazione delle PMI che garantisca la trasparenza sulle future opportunità di contratti e partenariati transfrontalieri, sui pertinenti calendari, sulle scadenze e sui punti di contatto da garantire.

Emendamento 918
Lucia Annunziata, Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Irene Tinagli, Elio Di Rupo, Brando Benifei, Yannis Maniatis, Annalisa Corrado, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, Raffaele Topo, Cecilia Strada, Elisabeth Grossmann, Giuseppe Lupo, Daniel Attard, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione consulta il Parlamento europeo prima di qualsiasi approvazione dei programmi di lavoro annuali.

Or. en

Emendamento 919
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I programmi di lavoro possono stabilire, se del caso:
	a) il contributo dell'azione agli obiettivi di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda le priorità individuate in materia di capacità e l'agevolazione della prontezza alla difesa dell'UE e dei suoi Stati membri entro il 2030;
	b) il contributo dell'azione volta ad agevolare l'integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB;
	c) il contributo dell'azione finalizzata alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza industriale;
	d) l'entità finanziaria minima dell'azione;
	e) l'importo indicativo del sostegno finanziario all'azione;
	f) l'importo complessivo del contributo dell'Unione a ciascuna priorità di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis;
	g) una descrizione delle azioni;
	h) il valore stimato dell'azione;
	i) la procedura di valutazione e selezione delle proposte;
	j) una descrizione dei traguardi, che devono essere concepiti in modo tale da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati che devono essere esborsati;
	k) le modalità di verifica dei traguardi di cui alla lettera j), il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei

risultati; e

l) i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento degli importi di finanziamento.

Or. en

Emendamento 920
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Funzionario per il monitoraggio
	1. Per ciascuna azione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri partecipanti, nomina un funzionario per il monitoraggio che è assegnato alla struttura di sostegno amministrativo che gli Stati membri istituiscono ai fini del monitoraggio periodico dell'attuazione delle azioni e della preparazione della relazione di cui all'articolo 66. Ogni tre mesi il funzionario per il monitoraggio invia alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento.
	2. I funzionari per il monitoraggio sono coinvolti in riunioni informative con il Parlamento europeo. Tali riunioni informative si tengono su richiesta del Parlamento europeo e la partecipazione è limitata a livello di UE.
	3. Quando informa il Parlamento europeo, la Commissione assicura che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la protezione delle informazioni classificate dell'UE.

Or. en

Emendamento 921
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 ter
	Informazione, comunicazione e pubblicità
	1. La Commissione e gli Stati membri forniscono alle entità economiche dell'EDTIB, in particolare alle PMI e alle piccole mid-cap, le informazioni necessarie per agevolarne la partecipazione nell'ambito del presente strumento.
	2. Fatto salvo il diritto applicabile dell'Unione o le disposizioni legislative e regolamentari nazionali relative alla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e relativi risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
	3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.
	4. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 922
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ***e al regolamento (UE) 2021/523[6]***.	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***Per migliorare le capacità di difesa e la sicurezza dell'UE, la Commissione europea sviluppa un quadro di gara competitivo esclusivamente per i progetti di difesa. Tale quadro darà priorità ai progetti che contribuiscono direttamente allo sviluppo di tecnologie militari avanzate, faciliterà la partecipazione delle banche di promozione nazionali e assegnerà finanziamenti ai consorzi di produzione ammissibili.*** .

[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

Or. en

Emendamento 923
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko,

Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) ***2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523***[6].	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom)***[6]. Per migliorare le capacità di difesa e la sicurezza dell'UE, la Commissione europea sviluppa un quadro di gara competitivo esclusivamente per i progetti di difesa. Tale quadro darà priorità ai progetti che contribuiscono direttamente allo sviluppo di materiale di difesa, faciliterà la partecipazione delle banche di promozione nazionali e assegnerà finanziamenti ai consorzi di produzione ammissibili.***
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	***[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).***

Or. en

Emendamento 924
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST))***, che ammonti a fino il 10 % del finanziamento totale dell'EDIP***. Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

Or. en

Emendamento 925
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI ***e*** piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, ***può***	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI**,** piccole mid-cap ***e altre mid-cap*** nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali

essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].	investimenti, ***è*** istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

Or. en

Emendamento 926
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap ***dell'Unione europea*** nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24	[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

Or. en

Emendamento 927
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e ***piccole*** mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].	1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523[6].
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

Or. en

Emendamento 928
Sebastiaan Stöteler, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale, che contribuisca ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato;	a) ***a)*** conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale, che contribuisca ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e ***in particolare, in misura significativa,*** privato***, eliminando gli ostacoli agli investimenti e incoraggiando attivamente il coinvolgimento del settore privato con tutti i mezzi a disposizione***;

Or. en

Emendamento 929
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire sostegno in tutta l'Unione alle PMI (comprese start-up e scale-up) e alle piccole mid-cap che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e che:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 930
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) fornire sostegno in tutta l'Unione alle PMI (comprese start-up e scale-up) e alle ***piccole*** mid-cap che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e che:	b) fornire sostegno in tutta l'Unione alle PMI (comprese start-up e scale-up) e alle mid-cap che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e che:

Or. en

Emendamento 931
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) industrializzare o fabbricare tecnologie civili che possano contribuire al progresso tecnologico della capacità tecnologica di difesa europea con un adattamento limitato.

Or. en

Emendamento 932
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il gruppo BEI è coinvolto nella dotazione finanziaria complessiva del programma al fine di aumentare il bilancio disponibile e sfruttare il potenziale di investimento complessivo, in particolare a beneficio delle PMI che operano nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 933
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Solo i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e che non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo hanno diritto a ricevere sostegno nell'ambito del FAST.

Or. en

Emendamento 934
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Sigrid Friis, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al presente articolo è pari ad almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 935
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. 3. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al presente articolo è pari ad almeno il 20 % dell'importo di cui

all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 936
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Obiettivi
	1. Lo strumento di sostegno all'Ucraina contribuisce alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina e mira ad aumentarne la preparazione e la competitività e a sostenere l'Ucraina nella produzione delle capacità più critiche in quantità necessarie per rispondere alle attuali minacce militari contro la sua sovranità e integrità territoriale, in particolare:
	a) aumentando gli investimenti diretti nelle capacità industriali nel settore della difesa dell'Ucraina, creando nuove capacità di produzione in Ucraina, adattandole o potenziandole, e concedendo licenze per la cooperazione produttiva attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, come le joint venture;
	b) aumentando gli appalti per le capacità di difesa prodotte in Ucraina;
	c) intensificando la cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa a seconda delle esigenze militari dell'Ucraina;
	d) rafforzando la cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, anche fornendo assistenza tecnica e incentivando gli scambi di

personale;

e) sostenendo la protezione dei beni della DTIB ucraina;

f) sostenendo l'Ucraina nel suo allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Or. en

Emendamento 937
Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Non pregiudizio delle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, difesa e neutralità
	1. Il presente regolamento è attuato nel pieno rispetto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, riconosciuto dall'articolo 42, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
	2. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata quale imposizione a uno Stato membro dell'obbligo di partecipare ad attività, misure, programmi o azioni che possano incidere sulle sue disposizioni costituzionali, sui suoi requisiti giuridici o sulle sue politiche in materia di neutralità o di non allineamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce una salvaguardia giuridica generale, garantendo che la partecipazione a qualsiasi misura del regolamento rimanga pienamente coerente con le disposizioni e le politiche costituzionali nazionali degli Stati membri. Protegge le scelte sovrane degli Stati membri in materia di politica di difesa e di sicurezza, in particolare la neutralità e il non allineamento, come garantito dai trattati.

Emendamento 938
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Sviluppo dei componenti critici nell'UE
	1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle imprese, la Commissione, assistita dall'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche e dall'Agenzia europea per la difesa, elabora un elenco dei componenti critici originari dei paesi terzi per i quali non esistono alternative nell'Unione e adotta misure adeguate per promuoverne lo sviluppo nell'Unione, anche attraverso la ricerca e lo sviluppo, in particolare attraverso il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 939
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 ter
	Bilancio

1. Il bilancio per l'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina è composto:

a) da 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti del bilancio complessivo della proposta di regolamento che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (COM(2025)122 final), importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57;

b) dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 19 octies nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 59; e

c) dagli importi che la Commissione ha deciso di riassegnare dal programma in risposta a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 19 quater possono anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa alle autorità ucraine, necessaria per le azioni a sostegno dell'attuazione dello strumento di sostegno per l'Ucraina, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento/di altri elementi dell'oggetto.

3. Oltre a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati sono riportati di diritto e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente,

fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

4. Oltre a quanto disposto all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei recuperi e dei disimpegni sono ricostituiti a beneficio del programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina o dei programmi e degli strumenti che gli succederanno nell'ambito della procedura di bilancio.

5. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6. Gli stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine dello strumento di sostegno per l'Ucraina, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.

Or. en

Emendamento 940
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 quater
	Risorse finanziarie aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi allo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente all'articolo 208, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito delle pertinenti misure restrittive dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono utilizzati per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina.

Or. en

Emendamento 941
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 quinquies
	Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
	1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, purché il contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo si

applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, le azioni devono essere conformi a tutte le condizioni seguenti:

a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina;

b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;

c) non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Or. en

Emendamento 942
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 sexies
	Uso di finanziamenti non collegati ai costi
	1. Laddove la sovvenzione dell'Unione assuma la forma di finanziamenti non collegati ai costi che rafforza la DTIB ucraina, lo strumento di sostegno per

l'Ucraina può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, lettere b) e c). Per tali azioni, il livello del contributo dell'Unione può basarsi, oltre che sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, su fattori quali:

a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;

b) gli sforzi di adattamento delle procedure di appalto ucraine nel settore della difesa e del contesto per l'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme NATO;

c) gli sforzi e i rischi associati alla guerra di aggressione in corso, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché, se del caso, le misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

Or. en

Emendamento 943
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 19 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 septies
	Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
	1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ad eccezione delle operazioni di finanziamento misto nel quadro del programma InvestEU conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina e si ottiene un profitto, la Commissione può recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.

4. I contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del [data di entrata in vigore dell'EDIP] e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tali contributi finanziari sono concessi a condizione che soddisfino i criteri di cui

all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 944
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 945
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 946
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 947
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Disposizioni specifiche applicabili allo strumento di sostegno per l'Ucraina	
1. L'articolo 13 si applica alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.	
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.	
3. I riferimenti ai paesi associati negli articoli 8, 9, 11, 12, 14 e 16 non si applicano alla presente sezione.	
4. I riferimenti alle operazioni di finanziamento misto nell'articolo 8 non si applicano alla presente sezione.	

Or. ro

Emendamento 948
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Disposizioni specifiche applicabili allo strumento di sostegno per l'Ucraina	
1. L'articolo 13 si applica alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.	

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

3. I riferimenti ai paesi associati negli articoli 8, 9, 11, 12, 14 e 16 non si applicano alla presente sezione.

4. I riferimenti alle operazioni di finanziamento misto nell'articolo 8 non si applicano alla presente sezione.

Or. en

Emendamento 949
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Disposizioni specifiche applicabili allo strumento di sostegno per l'Ucraina	
1. L'articolo 13 si applica alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.	
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.	
3. I riferimenti ai paesi associati negli articoli 8, 9, 11, 12, 14 e 16 non si applicano alla presente sezione.	
4. I riferimenti alle operazioni di finanziamento misto nell'articolo 8 non si applicano alla presente sezione.	

Or. en

Emendamento 950
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Disposizioni specifiche applicabili allo strumento di sostegno per l'Ucraina	
1. L'articolo 13 si applica alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.	
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.	
3. I riferimenti ai paesi associati negli articoli 8, 9, 11, 12, 14 e 16 non si applicano alla presente sezione.	
4. I riferimenti alle operazioni di finanziamento misto nell'articolo 8 non si applicano alla presente sezione.	

Or. en

Emendamento 951
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 952
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 953
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione o in Ucraina.	2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione o in Ucraina ***e le loro strutture di gestione esecutiva sono ubicate nell'Unione o in Ucraina***. ***I soggetti giuridici stabiliti nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento fino a quando tali zone non rientreranno completamente sotto il controllo ucraino.***

Or. en

Emendamento 954
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione ***o in Ucraina***.	2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 955
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Michał Kobosko, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.***	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 956
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i***	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina.

destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 957
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.***	3. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari ***coinvolti in un'azione*** che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina ***per l'intera durata dell'azione***.

Or. en

Emendamento 958
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro ***o dell'Ucraina***. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione ***o in Ucraina***, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri ***o dell'Ucraina***, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 959
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Michał Kobosko, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, i propri impianti, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compreso il rispetto del

principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, impianti, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.

Or. en

Emendamento 960
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, impianti, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dello strumento di sostegno per l'Ucraina.

Or. en

Emendamento 961
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il contributo dell'azione alla cooperazione transfrontaliera nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione

Or. en

Emendamento 962
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 963
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.	4. Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo ***non associato*** o di un soggetto di un paese terzo ***non associato***.

Or. en

Emendamento 964
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se ***è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se*** garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione ***della*** Commissione.

Or. en

Emendamento 965
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento***, o se garanzie approvate***	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

Or. en

Emendamento 966
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***o*** se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***e*** se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione ***della*** Commissione ***e di qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta***.

Or. en

Emendamento 967
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo ***non associato*** o da un soggetto di un paese terzo ***non associato*** è

destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione ***della*** Commissione.

Or. en

Emendamento 968
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).*** In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 969
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Le garanzie sono*** altresì ***conformi*** all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, ***le garanzie provano*** che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	***Tale controllo assicura*** che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Il controllo è*** altresì ***conforme*** all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, ***il controllo prova*** che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 970
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sia impedito l'accesso di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, se del caso.	b) sia impedito l'accesso di paesi terzi ***non associati*** o di soggetti di paesi terzi ***non associati*** a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

Or. en

Emendamento 971
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'autorità di progettazione, sia a livello di sistemi che di componenti, compresi l'allineamento e l'integrazione, la governance, la gestione dei rischi, le norme e gli orientamenti, la modularità, l'astrazione, l'incapsulamento e la riutilizzabilità, non sia utilizzata come mezzo per limitare i contributi di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi attualmente integrati nella base industriale e tecnologica di difesa transatlantica;

Or. en

Emendamento 972
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) i dati tecnici degli Stati membri e dell'Ucraina siano adeguatamente conservati e protetti, i dati siano mappati e le autorizzazioni concesse agli utenti formalmente identificati, con controlli dell'accesso adeguatamente gestiti e monitorati al fine di garantire che le tecnologie di difesa acquisite dagli Stati membri o dall'Ucraina da paesi terzi o soggetti di paesi terzi siano conformi ai pertinenti controlli delle esportazioni e alla normativa in materia di armi;

Or. en

Emendamento 973
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi Stato membro che ritenga che siano in gioco gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di qualsiasi suo Stato membro, compreso il principio delle relazioni di buon vicinato, può presentare osservazioni debitamente motivate allo Stato membro che rilascia le garanzie.
	La Commissione consulta gli Stati membri interessati su come affrontare al meglio i rischi individuati ed emette un parere debitamente motivato sulla partecipazione del soggetto.
	Lo Stato membro che rilascia le garanzie, dopo aver preso in considerazione le osservazioni motivate presentate dallo Stato membro interessato e il parere della Commissione, informa lo Stato membro interessato e la Commissione della sua decisione in merito alle garanzie.

Or. en

Emendamento 974
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***57*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***58, paragrafo 3,*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo***, nonché alle garanzie fornite dallo Stato membro responsabile e a eventuali pareri***

***pertinenti emessi dalla Commissione*. .**

Or. en

Emendamento 975
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un modello standardizzato per la fornitura delle garanzie di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 976
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, ***situati in uno degli Stati membri o in Ucraina,*** purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 977
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo ***non associato*** o da un soggetto di un paese terzo ***non associato***, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri ***o dell'Ucraina***. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 978
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri ***o dell'Ucraina***, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli

cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 979
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai paesi terzi o ad altri soggetti di paesi terzi non è consentito l'accesso ***non autorizzato*** a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.	Ai paesi terzi o ad altri soggetti di paesi terzi non è consentito l'accesso a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

Or. en

Emendamento 980
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:	***soppresso***
a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dell'Ucraina;	
b) le organizzazioni internazionali;	
c) alle strutture per un programma europeo di armamento;	
d) all'Agenzia europea per la difesa.	

Or. en

Emendamento 981
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri ***e dell'Ucraina***;	a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 982
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Azioni ammissibili
	1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 19 bis sono ammissibili al finanziamento. Un'azione ammissibile riguarda una o più delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 4.
	2. Le attività connesse alla cooperazione tra le autorità pubbliche nelle procedure di appalto nel settore della difesa (azioni di cooperazione in materia di difesa) possono riguardare la cooperazione per gli appalti comuni di prodotti per la difesa, durante l'intero ciclo di vita dei prodotti per la difesa, anche al fine di costituire pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 21 quinquies.
	3. Le attività connesse all'accelerazione dell'adattamento alle trasformazioni strutturali da parte della capacità di produzione di prodotti della difesa,

compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione (azioni di rafforzamento dell'industria), possono riguardare:

a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;

c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale nonché la produzione soggetta a licenza, se del caso;

e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali.

4. Le attività di sostegno ("azioni di sostegno") possono riguardare:

a) le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari;

b) le attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa da parte di PMI, piccole mid-cap, altre mid-cap e start-up, nonché il sostegno nell'ottenimento delle necessarie certificazioni di qualità e di produzione;

c) la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui al presente articolo;

d) gli appalti di sistemi di protezione fisica e informatica in relazione alle attività di cui al paragrafo 3, compreso l'ingaggio efficace;

e) le azioni di coordinamento e sostegno (tecnico), in particolare volte ad

affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità;

f) il sostegno dell'Unione alle strutture per un programma europeo di armamento, in particolare al fine della gestione e del mantenimento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 21 quinquies;

g) le attività di emergenza, compresa l'innovazione di emergenza nel settore della difesa in caso di attivazione della misura di cui all'articolo 52.

5. Per le attività di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 55, lettera a), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno cinque soggetti giuridici ammissibili che sono stabiliti in almeno cinque Stati membri diversi o in Ucraina. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno cinque di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno quattro Stati membri diversi o in Ucraina non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

6. In deroga al paragrafo 5, l'azione può essere eseguita da una struttura per un programma europeo di armamento.

7. Le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma:

a) azioni connesse a beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

b) azioni connesse ad armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive

contro esseri umani;

c) azioni connesse a beni o servizi soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia;

c bis) azioni connesse a prodotti per la difesa ai sensi dell'articolo 2, per cui l'autorità di progettazione non è trattenuta nell'UE o in Ucraina da un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 21;

d) azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.

d bis) azioni che comprendono l'approvvigionamento da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

4. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina sono effettuate da o almeno in collaborazione con l'Ucraina o un soggetto giuridico stabilito e avente le proprie strutture di gestione esecutiva in Ucraina.

Or. en

Emendamento 983
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Criteri di aggiudicazione o attribuzione

1. Le proposte sono valutate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati per l'azione, di cui all'articolo 19 sexies, dei risultati attesi nonché della qualità e dell'efficienza dell'attuazione.

2. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di azioni di appalto comune di cui all'articolo 12 possono essere valutate sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) valore stimato dell'appalto comune;

b) contributo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina;

c) contributo all'accelerazione degli appalti e alla riduzione dei lead time di produzione e consegna dei prodotti per la difesa.

3. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di azioni di rafforzamento industriale di cui all'articolo 13 possono essere valutate sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) riduzione del lead time di produzione e aumento della capacità di produzione in Ucraina;

b) contributo a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa in tutta l'Ucraina;

c) contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa tra l'Ucraina e l'Unione.

4. Le proposte di azioni tengono conto della futura integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.

Or. en

Emendamento 984

Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quater
	Programmi di lavoro
	1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono essere pluriennali. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
	2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.
	3. La Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi strumenti pertinenti.
	4. Le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, per i programmi di lavoro del programma si applicano mutatis mutandis ai programmi di lavoro dello strumento di sostegno all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 985
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quinquies

-1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa consistono in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB nell'Unione e a contribuire nel contempo allo sviluppo delle capacità e dei sistemi militari di interesse e utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi.

1. La Commissione individua progetti europei di interesse comune nel settore della difesa da finanziare nel programma di lavoro di cui all'articolo 18.

1 bis. La Commissione, se del caso, propone agli Stati membri partecipanti di includere l'Ucraina nei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

2. Nell'individuare i progetti di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nel contesto del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, in particolare il contributo del progetto alla priorità in materia di capacità individuata nel contesto della PESC, segnatamente del piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della strategia per l'industria europea della difesa e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;

b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;

c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.

3. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa soddisfano i seguenti criteri generali:

a-) il progetto contribuisce alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa di tutta l'Unione e, pertanto, è nell'interesse pubblico europeo;

a) il progetto mira a sviluppare capacità che garantiscono accesso a settori

strategici e spazi contesi, abilitanti strategici e, se del caso, sistemi che fungono da infrastruttura europea di interesse e utilizzo comuni nel settore della difesa; a bis) il progetto migliora la standardizzazione, l'interoperabilità e l'intercambiabilità nel settore delle capacità;

a ter) i vantaggi del progetto si estendono a una parte più ampia dell'Unione; a quater) i progetti hanno una dimensione o una portata particolarmente significativa e mirano ad attenuare un elevato livello di rischio tecnologico o finanziario;

b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.

4. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno sei Stati membri o cinque Stati membri e l'Ucraina. La Commissione europea può partecipare al progetto.

5. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa può essere stabilito nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento di cui al capo III.

6. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

7. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 17 non supera il 50 % dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

8. La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 986
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 sexies
	Meccanismo europeo di vendite militari
	1. Per garantire la disponibilità di prodotti per la difesa dell'UE in termini di tempi e volumi, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB come pure, se del caso, della DTIB ucraina, la Commissione istituisce un meccanismo europeo di vendite militari che consiste nell'insieme di misure seguente:
	a-) l'istituzione di un'Autorità europea per l'industria della difesa (EUDIA);
	a) l'istituzione di un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB;
	b) la creazione di un quadro per gli appalti associato al catalogo di cui alla lettera a), condotta dalla Commissione attraverso l'EUDIA, nonché di qualsiasi azione di sostegno che sviluppi le capacità relative alla facilitazione di un appalto comune da parte di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, per aumentare la disponibilità e accelerare i tempi di consegna dei prodotti per la difesa fabbricati nell'UE, garantendo un'opzione immediata e

preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina;

c) l'agevolazione e l'accelerazione delle procedure di appalto in uno spirito di solidarietà;

d) il sostegno allo sviluppo delle capacità amministrative connesse agli appalti pubblici di prodotti per la difesa, al fine di agevolare gli appalti congiunti.

Or. en

Emendamento 987
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 septies
	Autorità europea per l'industria della difesa (EUDIA)
	1. È istituita l'Autorità dell'Unione europea per l'industria della difesa.
	2. L'Autorità dell'Unione europea per l'industria della difesa è responsabile dei seguenti compiti:
	a) gestire il catalogo di cui all'articolo 21 ter;
	b) pianificare, programmare ed effettuare appalti di prodotti per la difesa e capacità per conto degli Stati membri, anche in qualità di autorità preposta agli appalti del meccanismo europeo di vendite militari;
	c) agire come centrale di committenza per effettuare appalti di prodotti per la difesa, componenti e materie prime per conto o a nome degli Stati membri interessati, come indicato all'articolo 168, paragrafo 3, del

regolamento finanziario;

d) istituire, gestire e mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.

2. In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, anche un paese associato o l'Ucraina, assieme ad almeno uno Stato membro, possono chiedere all'EUDIA di agire come centrale di committenza per effettuare appalti per loro conto o a loro nome.

3. Nell'ambito degli appalti di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri partecipanti, i paesi associati o l'Ucraina possono effettuare l'appalto dei pertinenti prodotti per la difesa, componenti e materie prime dei prodotti per la difesa al fine di costituire riserve strategiche nell'ambito del quadro per i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 21 quinquies.

Or. en

Emendamento 988
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 octies
	Catalogo europeo di vendite militari
	1. La Commissione istituisce un catalogo unico e centralizzato dei prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina (il "catalogo").
	2. La Commissione elabora le specifiche tecniche per la piattaforma informatica istituzionale necessaria all'istituzione del catalogo e acquista tale piattaforma sulla base di consultazioni con il consiglio per

la prontezza industriale nel settore della difesa.

3. L'EUDIA è responsabile della gestione e dell'aggiornamento del catalogo.

4. Gli Stati membri e gli operatori economici forniscono all'EUDIA le informazioni necessarie per compilare il catalogo.

5. L'Ucraina può fornire all'EUDIA le informazioni necessarie per consentire ai suoi operatori economici di essere aggiunti al catalogo.

Or. en

Emendamento 989
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 nonies
	Pool per la prontezza industriale nel settore della difesa
	1. Per garantire la disponibilità dei prodotti per la difesa dell'UE, dei componenti dei prodotti per la difesa e delle materie prime necessarie per la loro produzione, in termini di tempi e di volumi, l'EUDIA crea dei pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina.
	2. Gli Stati membri che effettuano appalti congiunti o l'EUDIA che agisce in qualità di centrale di committenza per loro conto possono contribuire mediante contributi in natura alla costituzione di tali pool per la prontezza industriale nel settore della

difesa di cui al paragrafo 1.

2 bis. I pool per la prontezza industriale nel settore della difesa saranno gestiti e mantenuti dall'EUDIA. I costi diretti e indiretti della gestione e della manutenzione di prodotti, componenti e materie prime saranno coperti dagli Stati membri che contribuiscono ai pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.

2 ter. Gli Stati membri che parteciperanno attraverso contributi in natura saranno titolari dei prodotti della difesa, dei componenti dei prodotti della difesa e delle materie prime che costituiscono i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.

3. Qualora gli stati membri effettuino appalti congiunti di quantità supplementari o concorrano attraverso contributi in natura al rafforzamento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 1 nel contesto di una struttura per un programma europeo di armamento, la Commissione eroga sostegno finanziario all'iniziativa:

a) sostenendo gli appalti comuni di quantità supplementari di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) contribuendo ai costi diretti e indiretti di gestione e mantenimento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera f);

c) contribuendo allo sviluppo delle capacità amministrative di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

4. Ai fini degli acquisti degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa gestito da una struttura per un per un programma europeo di armamento, l'appalto è considerato un appalto da governo a governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva

2009/81/CE.

Or. en

Emendamento 990
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	II bis Strumento di sostegno per l'Ucraina

Or. en

Emendamento 991
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) promuove la competitività dell'EDTIB e della DTIB ucraina aggregando la domanda di prodotti per la difesa durante tutto il loro ciclo di vita.	1. Una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) promuove la competitività dell'EDTIB e della DTIB ucraina aggregando la domanda di prodotti per la difesa ***chiave*** durante tutto il loro ciclo di vita***, contribuendo all'integrazione e al consolidamento del mercato europeo attraverso la riduzione del numero dei prodotti per la difesa chiave che svolgono compiti simili***. ***Una SEAP è destinata alla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, dei paesi associati e dell'Ucraina, dando priorità all'approvvigionamento da fornitori con sede nell'Unione, in Ucraina o nei paesi associati, al fine di garantire l'autonomia strategica e ridurre la***

dipendenza dai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 992
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli appalti comuni di prodotti, tecnologie o servizi per la difesa, compresi R&S, collaudo e certificazione, investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o supporto in servizio per la difesa;	a) gli appalti comuni di prodotti, tecnologie o servizi per la difesa, compresi R&S, ***brevetti e licenze di fabbricazione, ma anche*** collaudo e certificazione ***nel settore della difesa***, investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o supporto in servizio per la difesa;

Or. en

Emendamento 993
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli appalti comuni di prodotti, tecnologie o servizi per la difesa, compresi R&S, collaudo e certificazione, investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o supporto in servizio per la difesa;	a) gli appalti comuni di prodotti, tecnologie o servizi per la difesa, compresi R&S, collaudo e certificazione, investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale***, riparazione e manutenzione*** o supporto in servizio per la difesa;

Or. en

Emendamento 994
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la gestione congiunta del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, compresi gli appalti di pezzi di ricambio, i servizi logistici e, se del caso, l'istituzione di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza e l'elevata disponibilità dei prodotti per la difesa;	b) la gestione congiunta del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, compresi gli appalti di pezzi di ricambio, i servizi logistici***, le attività di riparazione e manutenzione*** e, se del caso, l'istituzione di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza e l'elevata disponibilità dei prodotti per la difesa;

Or. en

Emendamento 995
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina (pool per la prontezza industriale nel settore della difesa).	c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina***, o potenzialmente altri paesi candidati all'adesione all'UE*** (pool per la prontezza industriale nel settore della difesa).

Or. en

Emendamento 996
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina ***(***pool per la prontezza industriale nel settore della difesa***)***.	c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina ***attraverso i*** pool per la prontezza industriale nel settore della difesa ***di cui all'articolo 21 quinquies***.

Or. en

Emendamento 997
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri**,** i paesi associati ***o l'Ucraina*** (pool per la prontezza industriale nel settore della difesa).	c) la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri ***o*** i paesi associati (pool per la prontezza industriale nel settore della difesa).

Or. ro

Emendamento 998
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'istituzione, da parte dei suoi membri, di norme comuni in materia di esportazione dei prodotti della difesa sviluppati e acquistati nel quadro di una SEAP, sulla base dei criteri della posizione comune 2008/944/PESC.

Or. en

Emendamento 999
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'istituzione, da parte dei suoi membri, di norme comuni in materia di esportazione dei prodotti della difesa sviluppati e acquistati nel quadro di una SEAP.

Or. en

Emendamento 1000
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Una SEAP contribuisce all'interoperabilità e all'intercambiabilità dei prodotti per la difesa chiave, facilita l'attuazione delle norme militari e porta al consolidamento e all'integrazione del mercato riducendo il numero di diversi prodotti per la difesa chiave o di progetti paralleli in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1001
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostiene lo sviluppo e gli appalti collaborativi di servizi e prodotti per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, ***anche*** nel contesto del piano di sviluppo delle capacità;	a) sostiene lo sviluppo e gli appalti collaborativi di servizi e prodotti per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, ***in particolare*** nel contesto ***del Libro bianco sulla sicurezza e la difesa, dell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e le prospettive di percorso e*** del piano di sviluppo delle capacità;

Or. en

Emendamento 1002
Elena Donazzan, Adam Bielan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Michał Dworczyk, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostiene lo sviluppo e gli appalti collaborativi di servizi e prodotti per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, anche nel contesto del piano di sviluppo delle capacità;	a) sostiene lo sviluppo e gli appalti collaborativi di servizi e***/o*** prodotti per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, anche nel contesto del piano di sviluppo delle capacità;

Or. en

Motivazione

La modifica dà la possibilità a una SEAP di effettuare appalti comuni di prodotti europei pronti per l'uso, anche senza necessariamente passare attraverso una fase di sviluppo comune.

Emendamento 1003
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) una SEAP tiene conto della necessaria resilienza e dell'immunizzazione dagli effetti del clima della pianificazione e dello sviluppo operativi e delle capacità, contemplando la dimensione sia dell'adattamento che della mitigazione;

Or. en

Emendamento 1004
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è istituita da almeno tre fra Stati membri**,** paesi associati o Ucraina;	b) è istituita da almeno tre fra Stati membri ***ed è aperta alla partecipazione di*** paesi associati o ***dell'***Ucraina;

Or. en

Emendamento 1005
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è istituita da almeno tre fra Stati membri, paesi associati o Ucraina;	b) è istituita da almeno tre fra Stati membri, paesi associati o Ucraina***, o potenzialmente altri paesi candidati all'adesione all'UE***;

Or. en

Emendamento 1006

Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è istituita da almeno tre fra Stati membri, paesi associati ***o*** Ucraina;	b) è istituita da almeno tre fra Stati membri, paesi associati***,*** Ucraina ***o Moldova***;

Or. en

Emendamento 1007
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è istituita da almeno tre fra Stati membri***,*** paesi associati ***o Ucraina***;	b) è istituita da almeno tre fra Stati membri ***e*** paesi associati;

Or. en

Emendamento 1008
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è istituita da almeno tre fra Stati membri***,*** paesi associati ***o Ucraina***;	b) è istituita da almeno tre fra Stati membri ***o*** paesi associati;

Or. ro

Emendamento 1009
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) gli Stati membri che sono membri di una SEAP adottano un approccio comune sulle esportazioni dei pertinenti prodotti per la difesa, nel pieno rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1010
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le azioni svolte da una SEAP rispettano i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1011
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) una SEAP garantisce che almeno il 75 % dei contratti di appalto in termini di valore sia aggiudicato alle PMI;

Or. en

Emendamento 1012
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri che chiedono la costituzione di una SEAP ("richiedenti") ***presentano una domanda alla*** Commissione. La ***domanda*** contiene le informazioni seguenti:	1. Gli Stati membri che chiedono la costituzione di una SEAP ("richiedenti") ***informano la*** Commissione ***della volontà di istituire una SEAP***. La ***scheda informativa*** contiene le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1013
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una richiesta di costituzione della SEAP indirizzata alla Commissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1014
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione valuta la ***domanda*** in linea con i requisiti di cui al presente regolamento. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.	2. La Commissione valuta la ***scheda informativa per verificare che sia*** in linea con i requisiti di cui al presente regolamento. Il risultato di tale valutazione è comunicato ***entro un massimo di dieci giorni lavorativi*** ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o

	modificare la domanda. ***In assenza di risposta da parte della Commissione entro il termine stabilito, la proposta dovrebbe essere considerata in linea con il presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1015
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione valuta la domanda in linea con i requisiti di cui al presente regolamento. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.	2. La Commissione***, lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** valuta la domanda in linea con i requisiti di cui al presente regolamento***, in particolare con le priorità in materia di finanziamenti individuate all'articolo 4, paragrafo 1 bis***. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.

Or. en

Emendamento 1016
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 3, adotta un atto ***di esecuzione***:	3. La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 3, adotta un atto ***delegato***:

Or. en

Emendamento 1017
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che costituisce la SEAP dopo aver ***accertato*** che i requisiti di cui al presente regolamento sono soddisfatti; o	a) che costituisce la SEAP dopo aver ***verificato*** che i requisiti di cui al presente regolamento sono soddisfatti; o

Or. en

Emendamento 1018
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che ***respinge*** la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui al presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d).	b) che ***chiede di modificare*** la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui al presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d). ***Quando chiede di modificare la domanda, la Commissione aggiungerà in termini chiari e precisi gli elementi che dovrebbero essere modificati ai fini della conformità al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1019
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La ***decisione*** in merito alla	4. La ***valutazione*** in merito alla

domanda è notificata ai richiedenti***. In caso di respingimento, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti***.	domanda è notificata ai richiedenti ***entro un massimo di venti giorni lavorativi dalla ricezione della scheda informativa***.

Or. en

Emendamento 1020
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'Ucraina.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1021
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'Ucraina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1022
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'Ucraina.	c) l'Ucraina ***o altri paesi candidati all'adesione all'UE***.

Or. en

Emendamento 1023
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.	2. Gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina ***o altri paesi candidati all'adesione all'UE*** possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.

Or. en

Emendamento 1024
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, i paesi associati ***o*** l'Ucraina possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.	2. Gli Stati membri, i paesi associati**,** l'Ucraina ***o la Moldova*** possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.

Or. en

Emendamento 1025
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri**,** i paesi associati ***o l'Ucraina*** possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.	2. Gli Stati membri ***o*** i paesi associati possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.

Or. en

Emendamento 1026
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una SEAP può inoltre cooperare con paesi terzi non associati o soggetti di paesi terzi non associati, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.	3. Una SEAP può inoltre cooperare con paesi terzi non associati o soggetti di paesi terzi non associati, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. ***La cooperazione con soggetti di paesi terzi non associati che esercitano un'occupazione illegale del territorio dell'UE o violano l'integrità territoriale di uno Stato membro o dell'Ucraina è considerata incompatibile con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1027
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una SEAP può inoltre cooperare con paesi terzi non associati o soggetti di paesi terzi non associati, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.	3. Una SEAP può inoltre cooperare con paesi terzi non associati o soggetti di paesi terzi non associati, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE e con i soggetti giuridici stabiliti nei paesi candidati.***

Or. en

Emendamento 1028
Wouter Beke

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione può partecipare in qualità di osservatore in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP ogniqualvolta gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione lo richiedano.

Or. en

Emendamento 1029
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dalla SEAP alla Commissione	2. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dalla SEAP alla Commissione ***e***

entro 10 giorni dalla sua adozione.	***all'Agenzia europea per la difesa*** entro 10 giorni dalla sua adozione.

Or. en

Emendamento 1030
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può opporsi a una modifica di cui al paragrafo 1 entro 60 giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.	3. La Commissione***, in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** può opporsi a una modifica di cui al paragrafo 1 entro 60 giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1031
Roberto Vannacci, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli appalti di*** una SEAP ***sono conformi ai requisiti di cui*** all'articolo ***12, paragrafi da 3 a 6.***	4. ***Nell'effettuare l'appalto dei prodotti per la difesa,*** una SEAP ***applica le proprie procedure di appalto e i propri criteri contrattuali, garantendo che la sua strategia di appalto sia conforme agli obiettivi di cui*** all'articolo ***22, paragrafo 1; una SEAP cerca attivamente di includere più soggetti giuridici di vari Stati membri nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa.***

Or. en

Emendamento 1032
Elena Donazzan, Adam Bielan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli appalti di*** una SEAP ***sono conformi ai requisiti di cui*** all'articolo ***12, paragrafi da 3 a 6***.	4. ***Nell'effettuare l'appalto dei prodotti per la difesa,*** una SEAP ***applica le proprie procedure di appalto e i propri criteri contrattuali, garantendo che la sua strategia di appalto sia conforme agli obiettivi di cui*** all'articolo ***22, paragrafo 1. Una SEAP cerca attivamente di includere più soggetti giuridici di vari Stati membri nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa***.

Or. en

Emendamento 1033
Hans Neuhoff

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La partecipazione a una SEAP non impone alcun obbligo agli Stati membri partecipanti di impegnarsi nello sviluppo di una forza congiunta, né incide sulla loro competenza nazionale esclusiva in materia di difesa.

Or. en

Motivazione

Salvaguarda la sovranità nazionale e impedisce l'integrazione politica o operativa non intenzionale.

Emendamento 1034

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento della SEAP a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri ***o nel caso in cui la Commissione abroghi l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP, di cui all'articolo 33, paragrafo 6***. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività a un altro soggetto giuridico.	1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento della SEAP a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività a un altro soggetto giuridico.

Or. en

Emendamento 1035
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica e un rendiconto finanziario delle sue attività di cui all'articolo 22. Essa è trasmessa alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.	1. Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica e un rendiconto finanziario delle sue attività di cui all'articolo 22. Essa è trasmessa alla Commissione***, al Consiglio e all'Agenzia europea per la difesa*** entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. ***Entro tre mesi dal ricevimento della relazione, la Commissione informa il Parlamento europeo e, su richiesta, gli trasmette la relazione.***

Or. en

Emendamento 1036
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ***può*** formulare raccomandazioni alla SEAP sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.	2. La Commissione ***e l'Agenzia europea per la difesa possono*** formulare raccomandazioni alla SEAP sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. ***Tali raccomandazioni possono essere condivise con il Parlamento europeo.***

Or. en

Emendamento 1037
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, dopo aver accordato alla SEAP e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che la SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre alla SEAP e ai suoi membri azioni correttive.	5. Se, dopo aver accordato alla SEAP e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che la SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre alla SEAP e ai suoi membri azioni correttive. ***La Commissione informa il Parlamento europeo a tempo debito in merito alle sue conclusioni e proposte di azione correttiva.***

Or. en

Emendamento 1038
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione ***può abrogare l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP. L'atto abrogativo è pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione dell'atto comporta lo scioglimento della*** SEAP.	6. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione***, dopo aver informato il Parlamento europeo, può ritirare o escludere la*** SEAP ***dal futuro sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1039
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente in particolare gli aspetti delle sue attività che riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 22. Tale relazione è trasmessa alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo nonché alle autorità pubbliche interessate entro sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 1040
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Al fine di garantire la trasparenza,

	la responsabilità e il rispetto delle norme etiche, il Parlamento europeo invita regolarmente una SEAP a presentare l'attuazione delle sue attività.
	Il Parlamento europeo può ricevere qualsiasi decisione di appalto. Tutte le informazioni ricevute sono trattate in conformità delle disposizioni dell'articolo 61.

Or. en

Emendamento 1041
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1042
Elena Donazzan, Adam Bielan, Alberico Gambino, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1043
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1044
Roberto Vannacci, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1045
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1046
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri, i paesi associati e, ove pertinente, l'Ucraina, possono chiedere alla Commissione:	***soppresso***

a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;

b) di agire come centrale di committenza per acquistare prodotti per la difesa per conto degli Stati membri interessati o a loro nome, come indicato all'[articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario rifuso].

Or. en

Emendamento 1047
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri, i paesi associati e, ove pertinente, l'Ucraina, possono chiedere ***alla Commissione***:	1. In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri, i paesi associati e, ove pertinente, l'Ucraina, possono chiedere ***all'Agenzia europea per la difesa***:

Or. fr

Motivazione

Questo articolo consente alla Commissione di negoziare e cofinanziare appalti nel settore della difesa per conto di gruppi di Stati membri sul modello di quanto fatto per l'acquisto di vaccini durante la crisi della COVID-19. La Commissione potrebbe fungere da centrale di committenza, il che rafforzerebbe in modo significativo le sue prerogative nel settore della difesa, contrariamente alla lettera e allo spirito dei trattati. Per questo motivo è opportuno che tale compito sia trasferito all'Agenzia europea per la difesa, che è un organismo intergovernativo.

Emendamento 1048
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri***,*** i paesi associati ***e, ove pertinente, l'Ucraina,*** possono chiedere alla Commissione:	1. In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri ***o*** i paesi associati possono chiedere alla Commissione:

Or. ro

Emendamento 1049
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;	a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina***, o potenzialmente altri paesi candidati all'adesione all'UE,*** possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;

Or. en

Emendamento 1050
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo	a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo

2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati ***o*** l'Ucraina possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;	2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati***,*** l'Ucraina ***o la Moldova*** possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;

Or. en

Emendamento 1051
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri***,*** i paesi associati ***o l'Ucraina*** possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;	a) di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri ***o*** i paesi associati possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;

Or. ro

Emendamento 1052
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) di agire come centrale di committenza per acquistare prodotti per la difesa per conto degli Stati membri interessati o a loro nome, come indicato all'[articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario rifuso].	b) di agire ***su mandato*** come centrale di committenza per acquistare prodotti per la difesa per conto degli Stati membri interessati o a loro nome, come indicato all'[articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario rifuso].

Or. en

Emendamento 1053
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la partecipazione all'avvio della procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina, in deroga all'[articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario rifuso];	a) la partecipazione all'avvio della procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina, ***e potenzialmente altri paesi candidati all'adesione all'UE,*** in deroga all'[articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario rifuso];

Or. en

Emendamento 1054
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la partecipazione all'avvio della procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri***,*** ai paesi associati ***e all'Ucraina***, in deroga all'[articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario rifuso];	a) la partecipazione all'avvio della procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri ***o*** ai paesi associati, in deroga all'[articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario rifuso];

Or. ro

Emendamento 1055
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione invita almeno	b) la Commissione invita almeno

quattro esperti con esperienza nei negoziati e provenienti dai paesi partecipanti con capacità di produzione per il prodotto per la difesa in questione a formare una squadra negoziale congiunta;	quattro esperti con esperienza nei negoziati e provenienti dai paesi partecipanti con capacità di produzione per il prodotto per la difesa in questione a formare una squadra negoziale congiunta; ***agli esperti che agiscono su invito della Commissione è fatto divieto di avere legami o interessi commerciali nel settore della difesa e possono non aver avuto tali legami nei cinque anni precedenti la loro partecipazione al programma;***

Or. en

Emendamento 1056
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione invita almeno quattro esperti con esperienza nei negoziati e provenienti dai paesi partecipanti con capacità di produzione per il prodotto per la difesa in questione a formare una squadra negoziale congiunta;	b) la Commissione***, previa consultazione con gli Stati membri interessati,*** invita almeno quattro esperti con esperienza nei negoziati e provenienti dai paesi partecipanti con capacità di produzione per il prodotto per la difesa in questione a formare una squadra negoziale congiunta;

Or. en

Emendamento 1057
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la partecipazione degli Stati membri alle iniziative congiunte dell'UE in materia di appalti nel settore della difesa è strutturata in modo da non

	ostacolare lo sviluppo di capacità industriali di difesa nazionali stabili e indipendenti; tali iniziative integrano pertanto gli sforzi nazionali;

Or. en

Emendamento 1058
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'ambito degli appalti di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può acquistare componenti e materie prime dei prodotti per la difesa al fine di costituire riserve strategiche.	***soppresso***
Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione la Commissione, in deroga all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può chiedere la consegna dei beni o dei servizi a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto eseguito ai fini del presente regolamento, entro 24 ore dall'aggiudicazione.	

Or. en

Emendamento 1059
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per concludere accordi di acquisto con operatori economici i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco	4. Per concludere accordi di acquisto con operatori economici i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco

presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti.	presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti. ***Agli esperti che agiscono su invito della Commissione è fatto divieto di avere legami o interessi commerciali nel settore della difesa e possono non aver avuto tali legami nei cinque anni precedenti la loro partecipazione al programma.***

Or. en

Emendamento 1060
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 36	***soppresso***
Acquisto anticipato di prodotti per la difesa	
1. Gli acquisti congiunti di cui all'articolo 35 possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome e per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti e/o alla riserva delle capacità di fabbricazione.	
2. Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente è coperto dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1. I contributi dei paesi partecipanti di cui all'articolo 6 sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo	

ordinato dai paesi partecipanti.

3. Nei casi in cui gli importi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, elabora un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o il rafforzamento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 1061
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 36	***soppresso***
Acquisto anticipato di prodotti per la difesa	
1. Gli acquisti congiunti di cui all'articolo 35 possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome e per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti e/o alla riserva delle capacità di fabbricazione.	
2. Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente è coperto dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1. I contributi dei paesi partecipanti di cui all'articolo 6 sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo ordinato dai paesi partecipanti.	

3. Nei casi in cui gli importi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, elabora un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o il rafforzamento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 1062
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi finanziamento sostenuto dal presente programma mediante acquisti anticipati dovrebbe produrre una proprietà pubblica proporzionata dei diritti di proprietà intellettuale quando contribuisce al suo sviluppo.

Or. en

Emendamento 1063
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Agevolazione degli accordi di off-take	
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB e della DTIB ucraina, tenendo conto del parere e della	

consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati, ai paesi associati e, ove opportuno, all'Ucraina di presentare offerte di acquisto indicando:

a) il volume e la qualità dei prodotti per la difesa che intendono acquistare;

b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti;

c) la durata prevista dell'accordo di off-take.

3. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano le condizioni di cui all'articolo 10 di presentare offerte di vendita indicando:

a) il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take;

b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;

c) la durata prevista dell'accordo di off-take.

4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati nonché, ove opportuno, l'Ucraina.

5. Sulla base dei contatti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri e i paesi associati interessati nonché, ove opportuno, l'Ucraina, possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome e/o per loro conto a norma dell'articolo 35.

6. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può coprire le parti del contratto relative ai costi non

ricorrenti e/o alla riserva di capacità di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 1064
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB e della DTIB ucraina, tenendo conto del parere e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.	1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione ***di prodotti per la difesa chiave*** dell'EDTIB e della DTIB ucraina, tenendo conto del parere e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.

Or. en

Emendamento 1065
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB ***e della DTIB ucraina***, tenendo conto del parere e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.	1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB, tenendo conto del parere e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.

Or. ro

Emendamento 1066
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati**,** ai paesi associati ***e, ove opportuno, all'Ucraina*** di presentare offerte di acquisto indicando:	2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati ***e*** ai paesi associati di presentare offerte di acquisto indicando:

Or. ro

Emendamento 1067
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati ***nonché, ove opportuno, l'Ucraina***.	4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati.

Or. ro

Emendamento 1068
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Sulla base dei contatti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri e i paesi associati interessati ***nonché, ove opportuno, l'Ucraina,*** possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome e/o per loro conto a norma dell'articolo 35.	5. Sulla base dei contatti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri e i paesi associati interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome e/o per loro conto a norma dell'articolo 35.

Or. ro

Emendamento 1069
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa ***pertinenti***	Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa ***di rilevanza per la crisi***

Or. en

Emendamento 1070
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché	1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione ***di prodotti per la difesa chiave***, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali

tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.	interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

Or. en

Emendamento 1071
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1072
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa ***pertinenti***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa ***di rilevanza per la crisi***.

Or. en

Emendamento 1073
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, ***in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla*** costruzione e ***al*** funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.	2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, ***nella*** costruzione e ***nel*** funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti***, si applichino e siano pienamente rispettate tutte le norme giuridiche, sociali e ambientali***.

Or. en

Emendamento 1074
Wouter Beke

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono una rapida cooperazione tra le varie autorità di certificazione nazionali di cui al paragrafo 1. La Commissione provvederà al coordinamento e alla mediazione, se del caso, al fine di agevolare il completamento efficiente ed efficace dei processi amministrativi.

Or. en

Emendamento 1075
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1076
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1077
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1078

Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, ***in cooperazione con il*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento ***della difesa*** dell'Unione.	1. La Commissione, ***assistita dagli Stati membri nel quadro del*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura ***periodica dell'EDTIB e*** delle ***sue*** catene di approvvigionamento ***al fine di individuare gli indicatori di allerta precoce, sviluppare conoscenza e capacità per le future misure strategiche in ambito industriale e valutare i punti di forza e di debolezza*** dell'Unione ***nella catena del valore della difesa globale***.

Or. en

Emendamento 1079
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, ***in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***, ***effettua*** una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, ***assieme a Stati membri su base volontaria***, ***potrebbe effettuare*** una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione ***fondata sui contributi forniti da tali Stati membri. Tale metodologia si fonda su eventuali quadri o metodologie che potrebbero essere in vigore negli Stati membri e in seno all'Agenzia europea per la difesa***.

Or. en

Emendamento 1080

Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione***, anche nell'ottica di monitorare e tracciare i parametri di riferimento di cui all'articolo 2 bis***.

Or. en

Emendamento 1081
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione**.**	1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione***, che consiste nelle attività seguenti da effettuare su base periodica:***

Or. en

Emendamento 1082
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, ***lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa e*** in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1083
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua***, in consultazione con gli Stati membri,*** una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1084
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, ***in cooperazione con il*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, ***sulla base delle raccomandazioni del*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1085
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La Commissione***, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. ***L'Agenzia europea per la difesa***, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

È opportuno applicare un filtro nazionale alla mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa. Chiedere alle imprese informazioni sulle catene di approvvigionamento è una questione molto delicata.

Emendamento 1086
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) individuazione dei prodotti di rilevanza per le crisi;

Or. en

Emendamento 1087
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) individuazione degli indicatori di allerta precoce;

Or. en

Emendamento 1088
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) individuazione dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per le crisi e delle loro capacità di produzione;

Or. en

Emendamento 1089
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa, effettua la mappatura relativa alle lettere a) e b). Gli Stati membri effettuano la mappatura relativa alla lettera c). Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di effettuare la mappatura di cui alla lettera c).

Or. en

Emendamento 1090
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di

Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri assistono la Commissione mappando le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dell'EDTIB nel loro territorio e trasmettono le conclusioni pertinenti. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa emana orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni da raccogliere, compresi ad esempio il tipo e le specifiche dei pertinenti prodotti per la difesa fabbricati, la relativa capacità di produzione e la loro posizione nella catena di approvvigionamento, e definisce le specifiche tecniche e i formati in cui le informazioni dovrebbero essere comunicate. Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale, gli Stati membri forniscono alla Commissione, se del caso, le informazioni supplementari necessarie per conseguire gli obiettivi del presente capo.

Or. en

Emendamento 1091
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. In base alla mappatura di cui al paragrafo 1 la Commissione, in stretta cooperazione con le imprese individuate, ne monitora costantemente la capacità di produzione e le catene di approvvigionamento e ne valuta la

	capacità complessiva di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato.

Or. en

Emendamento 1092
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. La Commissione aggiorna periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati della mappatura.

Or. en

Emendamento 1093
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa redige un elenco di prodotti per la difesa critici per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri e per la prontezza dell'EDTIB ("prodotti per la difesa chiave"). L'elenco è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1094
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** redige un elenco di prodotti per la difesa critici per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri e per la prontezza dell'EDTIB ("prodotti per la difesa chiave"). L'elenco è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno.	2. ***Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 e tenendo in debita considerazione la discussione tenutasi nel quadro del paragrafo 1 quater, la Commissione, mediante atti di esecuzione,*** redige un elenco di prodotti per la difesa ***e dei componenti*** critici per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri e per la prontezza dell'EDTIB ("prodotti per la difesa chiave"). L'elenco è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno.

Or. en

Emendamento 1095
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa redige un elenco di prodotti per la difesa critici per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri e per la prontezza dell'EDTIB ("prodotti per la difesa chiave"). L'elenco è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1096
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, elabora un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature, nonché delle relative capacità di fabbricazione nell'Unione.	3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, elabora un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, ***comprese le materie prime critiche,*** con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature, nonché delle relative capacità di fabbricazione***, scavo e lavorazione*** nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1097
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa, ***elabora*** un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature***, nonché delle relative capacità di fabbricazione nell'Unione***.	3. ***Gli Stati membri, in cooperazione con l'Agenzia europea per la*** difesa, ***elaborano*** un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature.

Or. en

Emendamento 1098

Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, elabora un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature, nonché delle relative capacità di fabbricazione nell'Unione.	3. La Commissione, previa consultazione ***degli Stati membri e*** del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, elabora un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature, nonché delle relative capacità di fabbricazione nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1099
François-Xavier Bellamy, Wouter Beke, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mappatura di cui al paragrafo 1 e l'individuazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo forniscono un'analisi dei punti ***di forza e*** di debolezza dell'Unione per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi e orientano la programmazione del programma istituito a norma del capo II.	4. La mappatura di cui al paragrafo 1 e l'individuazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo forniscono un'analisi dei punti di debolezza ***e delle dipendenze*** dell'Unione per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi e orientano la programmazione del programma istituito a norma del capo II.

Or. en

Emendamento 1100
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A tal fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione ***può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione***, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	5. A tal fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***, rivolge richieste di informazioni alle imprese pertinenti al fine di ottenere, entro cinque giorni lavorativi, informazioni dettagliate su:*** ***a) la capacità di produzione totale in relazione ai prodotti di rilevanza per la crisi;*** ***b) le variazioni esistenti e previste delle scorte di tali prodotti;*** ***c) qualsiasi calendario esistente della produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione situato nell'Unione o al di fuori di essa;*** ***d) qualsiasi altra informazione supplementare pertinente per garantire la tempestiva disponibilità di prodotti di rilevanza per la crisi***.

Or. en

Emendamento 1101
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***A tal*** fine la Commissione utilizza***, tra l'altro,*** dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	5. ***Al*** fine ***di effettuare le mappature di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),*** la Commissione utilizza dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. ***Le richieste della Commissione indicano espressamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.***

Or. en

Emendamento 1102
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***A tal*** fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base	5. ***Al*** fine ***di integrare i dati forniti dagli Stati membri,*** la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate ***e non sensibili*** fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la

volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione***, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***.	Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli ***Stati membri in cui sono stabiliti gli*** attori delle catene di approvvigionamento interessate con sede nell'Unione***. Gli Stati membri sono liberi di declinare tali richieste***.

Or. en

Emendamento 1103
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A tal fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	5. A tal fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, ***sulla base di una richiesta delle autorità nazionali competenti*** la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 1104
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A tal fine la Commissione ***utilizza***, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni ***pertinenti non riservate*** fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. ***Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la*** Commissione ***può rivolgere richieste di*** informazioni ***su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***.	5. A tal fine la Commissione***, lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa, aggrega le informazioni e***, tra l'altro, ***i*** dati pubblicamente e commercialmente disponibili e ***le*** informazioni fornite dalle imprese ***pertinenti***, ***raccolte e fornite dagli Stati membri in cui l'impresa è situata,*** il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. ***Ciascuno Stato membro può chiedere alla*** Commissione***, che lavora in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa, di raccogliere le*** informazioni ***fornite dalle imprese pertinenti sul suo territorio***.

Or. en

Emendamento 1105
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione, previa consultazione e approvazione da parte dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa, può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 1106
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per proteggere le informazioni strategiche e commerciali in loro possesso o loro affidate, gli attori di cui al paragrafo 5 consultano le autorità di sicurezza della difesa del loro Stato membro di stabilimento e possono decidere di classificare le informazioni che trasmettono alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1107
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.	6. La Commissione, ***lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1108
François-Xavier Bellamy, Wouter Beke, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.	6. La Commissione, ***previa consultazione con gli Stati membri,*** mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1109
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.	7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e il Parlamento europeo*** in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1110
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della	7. La Commissione informa periodicamente***, almeno ogni due anni,*** il consiglio per la prontezza industriale nel

difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.

settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1111
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione ***informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.	7. ***Gli Stati membri, se del caso, informano l'Agenzia europea per la difesa e*** la Commissione in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1112
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma ***del paragrafo*** 4.	7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma ***dei paragrafi da 1 a*** 4.

Or. en

Emendamento 1113
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Sulla base dei risultati delle attività svolte a norma del paragrafo 4 ***e previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***, la Commissione ***elabora un elenco di indicatori di allerta precoce***. ***La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.***	8. Sulla base dei risultati delle attività svolte a norma del paragrafo 4, la Commissione ***scambia informazioni con gli Stati membri volontari al fine di definire misure industriali e finanziarie appropriate per fare fronte alle carenze e alle dipendenze individuate***.

Or. en

Emendamento 1114
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Sulla base dei risultati delle attività svolte a norma del paragrafo 4 e previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.	8. Sulla base dei risultati delle attività svolte a norma del paragrafo 4 e previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione***, lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.

Or. en

Emendamento 1115
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di

Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. 8 bis. Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale e la tutela delle informazioni commerciali riservate derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri, lo Stato membro che intenda adottare, a livello nazionale, misure per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 3 informa tempestivamente la Commissione.

Or. en

Emendamento 1116
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l'industria della difesa, garantisce che il meccanismo di mappatura abbia un ambito di applicazione limitato al fine di evitare la divulgazione di appalti di sicurezza sensibili e di informazioni e dati aziendali sensibili. Il monitoraggio delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi non si verifica a livello della singola impresa al fine di evitare un onere amministrativo per il settore.

Or. en

Emendamento 1117
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1118
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1119
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1120
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con ***il consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa, ***effettua*** un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6***, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire***. ***Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:***	***Gli Stati membri***, in consultazione con ***l'Agenzia europea per la*** difesa, ***effettuano*** un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 1121
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare	La Commissione, ***lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono

negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:	perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 1122
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, ***effettua*** un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:	***Gli Stati membri e*** la Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, ***effettuano*** un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 1123
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua un	***L'Agenzia europea per la difesa***, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della

monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:	difesa, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:

Or. fr

Emendamento 1124
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1125
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8;	a) ***la Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua il*** monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 1126
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8;	a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8***, sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 1127
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1128
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) ***monitoraggio da parte degli*** Stati membri ***dell'integrità delle*** attività ***svolte dagli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti*** che ***possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività***;	b) ***gli*** Stati membri ***monitorano, alla luce degli indicatori di allerta precoce, la capacità dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di svolgere le rispettive*** attività ***e riferiscono al consiglio in merito a qualsiasi evento*** che ***possa avere conseguenze negative e durature sulla disponibilità e sull'approvvigionamento tempestivi di tali prodotti***;

Or. en

Emendamento 1129
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;	b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 e comunicazione ***su base volontaria*** da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;

Or. en

Emendamento 1130
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) monitoraggio, da parte dei principali attori del mercato di cui all'articolo 42, delle loro catene globali del valore e comunicazione alla Commissione di eventuali perturbazioni

	dell'approvvigionamento che possono incidere sulle loro attività;

Or. en

Emendamento 1131
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) individuazione delle migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1132
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***individuazione delle*** migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.	c) ***la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, individua le*** migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1133

François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, definisce la frequenza del monitoraggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1134
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.	2. La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni ***e fornisce una compensazione finanziaria***.

Or. en

Emendamento 1135
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.	2. La Commissione presta particolare attenzione alle PMI***, alle piccole mid-cap, alle start-up e alle scale-up*** per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

Or. en

Emendamento 1136
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ***presta*** particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.	2. La Commissione ***e gli Stati membri prestano*** particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

Or. en

Emendamento 1137
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La Commissione presta*** particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.	2. ***Gli Stati membri prestano*** particolare attenzione alle PMI ***e alle mid-cap*** per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

Or. en

Emendamento 1138
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la	***soppresso***

prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 1139
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).	3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, ***gli enti subnazionali pertinenti, se applicabile nel quadro del pertinente sistema giuridico nazionale,*** le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 1140
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, ***gli Stati membri,*** le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).	3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni ***supplementari***, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 1141
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni***, su base volontaria,*** ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).	3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Or. en

Emendamento 1142
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, agli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, se necessario e in misura proporzionata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1143
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni***, su base volontaria,*** agli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, se necessario e in misura proporzionata.	4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni agli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, se necessario e in misura proporzionata.

Or. en

Emendamento 1144
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti stabilite nel loro territorio che contribuiscono	***soppresso***

effettivamente o potenzialmente all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 1145
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti stabilite nel loro territorio che contribuiscono effettivamente o potenzialmente all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.	5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti stabilite nel loro territorio che contribuiscono effettivamente o potenzialmente all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave. Tale elenco è trasmesso alla Commissione ***e all'Agenzia europea per la difesa***. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 1146
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle informazioni commerciali riservate	6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle informazioni commerciali riservate, gli

derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, forniscono al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.

Stati membri, se del caso, forniscono al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1147
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle informazioni commerciali riservate derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, forniscono ***al consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.	6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle informazioni commerciali riservate derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, forniscono ***all'Agenzia europea per la*** difesa ***e alla Commissione*** qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1148
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle	6. Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle

informazioni commerciali riservate derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, ***forniscono*** al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.	informazioni commerciali riservate derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, ***possono fornire*** al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1149
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, ***la Commissione presenta*** una relazione sulle risultanze aggregate ***al consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. ***Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio.*** Se opportuno, ***il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può*** invitare associazioni nazionali dell'industria della difesa***, operatori chiave del mercato*** ed esperti del mondo accademico e della società civile a partecipare a tali riunioni.	7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, ***gli Stati membri presentano*** una relazione sulle risultanze aggregate ***all'Agenzia europea per la*** difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. Se opportuno, ***gli Stati membri possono*** invitare associazioni nazionali dell'industria della difesa ed esperti del mondo accademico e della società civile a partecipare a tali riunioni.

Or. en

Emendamento 1150
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. Se opportuno, il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può invitare associazioni nazionali dell'industria della difesa, operatori chiave del mercato ed esperti del mondo accademico e della società civile a partecipare a tali riunioni.	7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa sotto forma di aggiornamenti periodici***. Tale relazione costituisce un'informazione classificata***. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. Se opportuno, il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può invitare associazioni nazionali dell'industria della difesa, operatori chiave del mercato ed esperti del mondo accademico e della società civile a partecipare a tali riunioni.

Or. en

Emendamento 1151
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. Se opportuno, il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può invitare ***associazioni nazionali dell'industria della difesa, operatori chiave del mercato ed***	7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. Se opportuno, il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può invitare esperti ***indipendenti*** del mondo accademico***,*** della società civile ***e dei sindacati*** a partecipare a

esperti del mondo accademico ***e*** della società civile a partecipare a tali riunioni.	tali riunioni.

Or. en

Emendamento 1152
Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 bis
	Test di resistenza
	1. La Commissione, su consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, individua i temi pertinenti per la conduzione di test di resistenza.
	2. La Commissione, tenendo conto dei risultati del paragrafo 1, effettua e coordina periodicamente test di resistenza, comprese simulazioni volte ad anticipare e preparare una crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44. In particolare, la Commissione:
	a) elabora scenari e parametri che contemplino i rischi particolari associati a una crisi di approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, al fine di valutare il potenziale impatto sulla fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi e il corretto funzionamento del mercato interno;
	b) facilita e incoraggia lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze;
	c) individua, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, misure di attenuazione del rischio dopo il completamento dei test di resilienza.

3. La Commissione invita i rappresentanti di tutti gli Stati membri a partecipare ai test di resistenza. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione può anche invitare rappresentanti dell'alto rappresentante, dell'AED o di altri attori pertinenti a partecipare ai test di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione presenta al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa una relazione contenente raccomandazioni sulla base del risultato dei test di resistenza. I risultati dei test di resistenza costituiscono informazioni classificate.

Or. en

Emendamento 1153
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 42	***soppresso***
Operatori chiave del mercato	
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:	
a) la quota di mercato detenuta a livello globale o dell'Unione dall'operatore chiave del mercato per tale prodotto;	
b) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un prodotto nell'Unione, tenendo conto della disponibilità nell'Unione di mezzi	

alternativi per la fornitura di tale prodotto;

c) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del prodotto fornito dall'operatore del mercato potrebbe avere sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

2. Gli Stati membri comunicano gli eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1154
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 42	***soppresso***
Operatori chiave del mercato	
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:	
a) la quota di mercato detenuta a livello globale o dell'Unione dall'operatore chiave del mercato per tale prodotto;	
b) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un	

livello sufficiente di approvvigionamento di un prodotto nell'Unione, tenendo conto della disponibilità nell'Unione di mezzi alternativi per la fornitura di tale prodotto;

c) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del prodotto fornito dall'operatore del mercato potrebbe avere sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

2. Gli Stati membri comunicano gli eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1155
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:	1. ***Entro [1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]*** gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 1156
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:	1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione ***e con l'Agenzia europea per la difesa***, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 1157
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri***, in cooperazione con la Commissione,*** individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:	1. Gli Stati membri individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 1158
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano gli eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri comunicano gli eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1. ***Tali comunicazioni non comprendono informazioni classificate.***

Or. en

Emendamento 1159
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri e la Commissione danno priorità all'individuazione e alla designazione degli operatori chiave del mercato stabiliti nell'Unione o nei paesi associati. I soggetti di paesi terzi non associati sono presi in considerazione se non esistono valide alternative nell'Unione o nei paesi associati e se la loro partecipazione non rappresenta un rischio per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 1160
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, aggiornano le individuazioni di cui al paragrafo 1 periodicamente ed entro sei mesi da ogni aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 1161
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -43 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -43
	Preparazione ai rischi degli operatori chiave del mercato
	1. Gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 effettuano, almeno ogni tre anni, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, che comprende:
	a) una mappatura del luogo in cui sono fabbricati o da cui sono forniti i prodotti di rilevanza per la crisi che utilizzano;
	b) un'analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi;
	c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento.
	2. Qualora dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1 emergano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, gli operatori chiave del mercato si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi o di sostituirli.
	3. Gli operatori chiave del mercato presentano al consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste o attuate.
	4. Gli Stati membri possono imporre agli operatori chiave del mercato di cui

all'articolo 42 di presentare al loro consiglio di amministrazione la relazione di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1162
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Segnalazioni e azione preventiva	
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.	
2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:	
a) convoca una riunione straordinaria del	

consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:

(1) discutere della gravità delle perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;

(2) raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente al capo II del presente regolamento;

(3) discutere gli approcci delle autorità nazionali competenti, anche per valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;

(4) avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

(5) discutere dell'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, qualora necessario e proporzionato;

b) per conto dell'Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte, nel rispetto degli obblighi internazionali, alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 1163
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Segnalazioni e azione preventiva	
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.	
2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:	
a) convoca una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:	
(1) discutere della gravità delle perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;	
(2) raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente al capo II del presente regolamento;	
(3) discutere gli approcci delle autorità nazionali competenti, anche per valutare	

lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;

(4) avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

(5) discutere dell'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, qualora necessario e proporzionato;

b) per conto dell'Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte, nel rispetto degli obblighi internazionali, alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 1164
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Segnalazioni e azione preventiva	
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio	

per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.

2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

a) convoca una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:

(1) discutere della gravità delle perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;

(2) raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente al capo II del presente regolamento;

(3) discutere gli approcci delle autorità nazionali competenti, anche per valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;

(4) avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

(5) discutere dell'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui

all'articolo 44, qualora necessario e proporzionato;

b) per conto dell'Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte, nel rispetto degli obblighi internazionali, alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti.

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1165
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ***ne dà*** segnalazione ***al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** senza indebito ritardo.	1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ***si impegna al massimo per darne*** segnalazione ***alla Commissione*** senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1166
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ***ne dà*** segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.	1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ***può darne*** segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1167
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, ***un'autorità nazionale competente*** ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.	1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per ***l'approvvigionamento di*** un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, ***uno Stato membro*** ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della

difesa senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1168
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. 1 bis. Per stabilire se un rischio di grave perturbazione debba far scattare la segnalazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di quanto segue:
	a) la posizione di mercato degli operatori economici che potrebbero essere interessati dalla perturbazione;
	b) la durata prevista della potenziale perturbazione;
	c) la zona geografica e la quota del mercato interno interessata dalla potenziale perturbazione e i suoi possibili effetti transfrontalieri, come pure il suo possibile impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte; e
	d) l'impatto di tale potenziale perturbazione sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1169
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:	2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per ***l'approvvigionamento di*** un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

Or. en

Emendamento 1170
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***o la Commissione*** venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, ***la Commissione intraprende*** senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:	2. Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, ***dovrebbero essere intraprese*** senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

Or. en

Emendamento 1171
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora ***il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la*** Commissione ***venga a conoscenza di*** un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o ***entri in possesso di*** informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:	2. Qualora ***gli Stati membri facciano presente alla*** Commissione un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o ***forniscano*** informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

Or. en

Emendamento 1172
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) convoca una riunione straordinaria ***del consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:	a) convoca una riunione straordinaria ***con gli Stati membri e l'Agenzia europea per la*** difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1173
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) discutere della gravità delle perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;	(1) discutere della gravità delle ***potenziali*** perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;

Or. en

Emendamento 1174
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) discutere gli approcci ***delle autorità nazionali competenti, anche*** per valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;	(3) discutere gli approcci ***e scambiare le migliori pratiche*** per valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;

Or. en

Emendamento 1175
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) avviare un dialogo con i portatori di interessi ***delle*** capacità di fabbricazione ***dell'Unione*** necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di	(4) avviare un dialogo con i portatori di interessi ***dell'EDTIB e dei paesi associati dotati delle*** capacità di fabbricazione necessarie per l'approvvigionamento dei

rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;	prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

Or. en

Emendamento 1176
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantire le sinergie con i pertinenti programmi e quadri giuridici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1177
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione informa e consulta senza indugio il Parlamento europeo in merito ai risultati di ciascuna riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa convocato in conformità del paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 1178
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR

Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1179
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1180
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1181
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti che non sono prodotti per la difesa, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e	a) vi sono gravi perturbazioni ***o un imminente rischio di tali perturbazioni*** nella fornitura di prodotti che non sono prodotti per la difesa, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative ***o un imminente rischio di carenze***; e

Or. en

Emendamento 1182
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti ***che non sono prodotti per la difesa***, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e	a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e

Or. en

Emendamento 1183
François-Xavier Bellamy, Wouter Beke, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti ***che non sono prodotti per la difesa***, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e	a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti ***di rilevanza per la crisi***, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e

Or. en

Emendamento 1184
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti ***che non sono prodotti per la difesa***, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e	a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti ***di rilevanza per la crisi***, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e

Or. en

Emendamento 1185
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tali carenze significative impediscono l'approvvigionamento, la riparazione o la manutenzione di prodotti per la difesa in misura tale da avere gravi effetti negativi sul funzionamento delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione con un impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'Unione**.**	b) tali carenze significative impediscono l'approvvigionamento, la riparazione o la manutenzione di prodotti per la difesa ***chiave*** in misura tale da avere gravi effetti negativi sul funzionamento delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione con un impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'Unione***; e***

Or. en

Emendamento 1186
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è sorta o si ritiene che sia sorta una crisi di sicurezza.

Or. en

Emendamento 1187
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.	2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione***, lavorando in collegamento con l'Agenzia europea per la difesa,*** valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare

lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1188
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.	2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione ***delle autorità nazionali competenti e*** del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1189
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.	2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e del Parlamento europeo***, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1190
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora ***la*** Commissione ***o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di*** una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, ***la Commissione*** valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa	2. Qualora ***gli Stati membri facciano presente alla*** Commissione una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, ***quest'ultima*** valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni

dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione***, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa,*** può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.	effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento***, precisando quali misure intende determinare in caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento***.

Or. en

Emendamento 1191
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti ***positivi e negativi*** e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.	2. Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento***, anche*** a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1192
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.	3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio ***laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei***. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1193
François-Xavier Bellamy, Wouter Beke, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.	3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. ***L'atto di esecuzione può specificare quali delle misure indicate nel presente capo possono essere attivate, e se del caso per quali prodotti.*** La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1194
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata***, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.	3. Il Consiglio, deliberando ***all'unanimità***, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1195
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata***, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.	3. Il Consiglio, deliberando ***all'unanimità***, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1196
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, deliberando ***a***	3. Il Consiglio, deliberando

maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.	***all'unanimità***, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1197
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione valuta se sia opportuno prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.	5. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione valuta se sia opportuno prorogarlo ***tenendo conto dei potenziali impatti negativi della fase di crisi sull'industria della difesa dell'Unione e su altri settori critici***. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1198
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione valuta se sia opportuno prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.	5. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione valuta se sia opportuno prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e del Parlamento europeo***, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1199
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata***, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.	6. Il Consiglio, deliberando ***all'unanimità***, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1200
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il Consiglio, deliberando ***a***	6. Il Consiglio, deliberando

maggioranza qualificata, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.

all'unanimità, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1201
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata***, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.	6. Il Consiglio, deliberando ***all'unanimità***, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1202
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, valuta l'adeguatezza di una cessazione anticipata dello stato di crisi. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare lo stato di crisi.	8. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e del Parlamento europeo***, valuta l'adeguatezza di una cessazione anticipata dello stato di crisi. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione può proporre al Consiglio di

cessare lo stato di crisi.

Or. en

Emendamento 1203
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Pacchetto di strumenti di emergenza per la crisi di approvvigionamento	
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 45 e 46 alle condizioni ivi stabilite.	
2. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.	
3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza	

industriale nel settore della difesa può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.

5. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime.

Or. en

Emendamento 1204
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Pacchetto di strumenti di emergenza per la crisi di approvvigionamento	
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 45 e 46 alle condizioni ivi stabilite.	
2. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle	

misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.

5. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime.

Or. en

Motivazione

I presenti articoli sono stati soppressi durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che sollevavano e della mancanza di tempo per un lavoro approfondito. Attualmente ci troviamo nella medesima situazione di urgenza. Inoltre tali disposizioni rappresentano un intervento di vasta portata nelle prerogative nazionali e nel funzionamento del mercato europeo della difesa; nessuna di tali disposizioni è stata oggetto di una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della strategia di sicurezza fosse stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1205
Sarah Knafo

Proposta di regolamento

Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Pacchetto di strumenti di emergenza per la crisi di approvvigionamento	
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 45 e 46 alle condizioni ivi stabilite.	
2. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.	
3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci.	
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.	
5. La Commissione, previa consultazione	

del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime.

Or. en

Emendamento 1206
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti ***di rilevanza*** per la ***crisi*** dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.	2. Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e del Parlamento europeo***, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti per la ***difesa chiave*** dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

Or. en

Emendamento 1207
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci.	3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa***, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo,*** può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci ***e può valutare l'impatto dell'eventuale imposizione di tali misure***.

Or. en

Emendamento 1208
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.	4. La Commissione informa periodicamente***, almeno ogni tre mesi,*** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.

Or. en